

**Bologna, 16 novembre 2009**

Agli Ordini ed Associazioni  
Professionalisti dell'Emilia Romagna

Ai Centri di Assistenza Fiscale  
dell'Emilia Romagna

Prot. 52696

***OGGETTO: Comunicazioni di irregolarità - domiciliazione presso gli intermediari degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni - canali di assistenza telematica dedicati - Circolare n 47 del 04.11.2009.***

Con la presente nota si intende richiamare l'attenzione sul tema della domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato e sui nuovi canali di assistenza dedicata agli intermediari (Pec e Civis), alla luce dei chiarimenti forniti al riguardo dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47 emanata il giorno 4 u.s., nonché del provvedimento della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti del giorno 3 u.s. con cui sono state fissate regole di dettaglio relative a contenuto, modalità, e termini dell'avviso telematico inviato, via Entratel, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Come è noto, l'avviso telematico costituisce uno strumento alternativo rispetto alla tradizionale comunicazione cartacea per portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato ex 36 *bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 *bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 sulle dichiarazioni.

Affinché la procedura di invio telematico degli esiti del controllo automatizzato possa trovare attuazione, è necessario che nel frontespizio della dichiarazione venga espressa una duplice opzione, sia da parte del contribuente, mediante la barratura della casella "Invio avviso telematico all'intermediario", che da parte dell'intermediario, mediante la barratura dell'apposita casella "Ricezione avviso telematico".

Nel citato documento di prassi viene ricordato che già nei modelli di dichiarazione presentati nel 2008 per l'anno di imposta 2007 era possibile optare per la domiciliazione in parola; pertanto i risultati della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, nelle quali sia stata formalizzata tale scelta,

verranno comunicati dall’Agenzia direttamente agli intermediari mediante l’inoltro dell’avviso telematico.

È importante precisare che l'accettazione da parte del soggetto che ha curato la trasmissione della dichiarazione di ricevere il suddetto avviso è suscettibile di revoca solo nel caso in cui sopraggiunga una causa oggettivamente ostativa alla gestione delle comunicazioni.

Nell'art 3, comma 2, del citato provvedimento direttoriale, le cause di oggettiva impossibilità vengono individuate nelle seguenti fattispecie:

- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
- impossibilità a reperire il contribuente;
- altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell'avviso telematico.

L'eventuale presenza di impedimenti oggettivi deve essere segnalata, mediante apposita funzione disponibile in Entratel, con la massima celerità, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso telematico, all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà in tal caso ad inviare direttamente al contribuente la comunicazione cartacea tramite raccomandata a.r..

A fronte di gravi, reiterati ed immotivati rifiuti alla gestione degli avvisi da parte dell'intermediario, è prevista la revoca dell'abilitazione al servizio Entratel.

Per quanto concerne, invece, i tempi di gestione della comunicazione telematica, in base alla normativa vigente (art. 2 bis, comma 1, lettera a) e comma 3 del decreto legge n. 203 del 2005), risultano così scanditi:

- entro trenta giorni dalla ricezione del file contenente la comunicazione, gli intermediari devono comunicare al contribuente gli esiti del controllo automatizzato, ovvero sempre nello stesso termine segnalare la sopravvenuta
- dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, incomincia a decorrere per il contribuente il “classico” termine di 30 giorni per procedere al pagamento ovvero per richiedere assistenza.

È facile, notare, quindi, che l’opzione per la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato presso l’intermediario, attribuisca un indubbio vantaggio al contribuente, il quale potrà beneficiare di un termine più ampio di 90 giorni per la regolarizzazione della propria posizione.

Si ribadisce, in questa sede, l’auspicio formulato nella circolare 47/2009 che all’atto dell’assunzione dell’impegno alla trasmissione telematica delle

dichiarazione l'intermediario informi il contribuente dei benefici che derivano dal ricorso a tale servizio in modo che questo possa consapevolmente aderirvi.

Tanto, in considerazione dei risvolti pratici positivi che derivano dall'esercizio dell'opzione in parola anche per l'intermediario, compiutamente evidenziati nel documento di prassi in oggetto, e consistenti nella possibilità, da un lato, di curare l'intero ciclo di attività connesse alla dichiarazione; dall'altro, di avvalersi di canali di assistenza dedicati che consentono la gestione in via telematica delle comunicazioni di irregolarità, senza necessità, quindi, di recarsi fisicamente presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate.

Per completezza espositiva si fa presente che il quadro degli strumenti preordinati all'erogazione dei servizi di assistenza telematica dedicata si compone attualmente di due canali denominati rispettivamente "PEC" (posta elettronica certificata) e "CIVIS" (comunicazione di irregolarità virtualizzate per intermediari serviti), che qui di seguito sommariamente si descrivono.

Lo strumento "PEC" è una casella di posta elettronica a cui possono essere inviati chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità dagli intermediari a condizione che siano dotati di posta elettronica certificata.

Si tratta, in sostanza, di un canale di dialogo veloce che ha fatto registrare un elevato livello di gradimento tra i fruitori.

Tanto che tale servizio, attivato in via sperimentale nel giugno scorso per l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni Unico SC/2007, anno d'imposta 2006, è stato esteso dapprima per la gestione delle anomalie rivenienti dal controllo automatizzato del modello Unico SP/2007, e via via per il trattamento di irregolarità riscontrate su altri modelli dichiarativi relativi all'anno di imposta 2007.

Per quanto concerne, invece, il canale "CIVIS", va evidenziato che si tratta di un servizio, attualmente in fase di sperimentazione nelle regioni della Toscana e della Lombardia, utilizzabile dagli intermediari che hanno l'accesso ad Entratel.

Il flusso del servizio si origina con la richiesta di assistenza da parte dell'intermediario che a tal fine procede alla compilazione e all'invio di un *form*, nella quale vengo indicati i dati necessari alla risoluzione della irregolarità scaturite a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione.

Tale richiesta viene smistata dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate verso un ufficio disponibile.

Una volta completata la lavorazione, l'operatore che ha preso in carico la gestione della pratica informa via e-mail l'intermediario circa l'esito della

lavorazione, ovvero, se necessario, lo invita ad indicare un ufficio dove recarsi personalmente per il trattamento della comunicazione.

Sono intuibili le potenzialità di tale servizio che, una volta entrato a regime, consentirà agli intermediari di gestire in maniera rapida ed efficiente le comunicazioni di irregolarità senza dover effettuare code agli sportelli.

L'elaborazione di strumenti per l'erogazione dei servizi di assistenza che viaggiano su binari telematici, costituisce un fatto assai innovativo e testimonia la ricerca continua da parte dell'Agenzia delle Entrate di nuove soluzioni operative che consentano di offrire servizi contrassegnati da standard qualitativi e di efficienza sempre più elevati.

In conclusione, si invita ad avvalersi, in alternativa allo sportello ed al telefono, degli appositi canali telematici di assistenza oggetto di disamina per l'eventuale gestione delle irregolarità, in modo da cogliere l'opportunità offerta da tali strumenti di instaurare un rapporto più agevole e fluido con l'Agenzia delle Entrate.

**Il Direttore Regionale  
dott. Antonino Gentile**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2 D.lgs. n. 39/93